



COMUNE DI CEPAGATTI

- Provincia di Pescara -

C.F. 00221110687 – P.I. 00221110687 – Via Raffaele d'Ortenzio, 4
Tel. 08597401 – Fax 085974100* PEC protocolloaffarigenerali@pec.comune.cepagatti.pe.it

Verbale n. 32_2023

Verbale del Revisore dei Conti del 08 settembre 2023

“Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025. Modifica Sotto Sezione 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale”.

L'anno 2023 il giorno 08 del mese di Settembre il sottoscritto Dott. Italo Ciampana, in qualità di organo di revisione economico finanziaria del Comune di Cepagatti, ha esaminato la documentazione trasmessa in merito all' “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 Modifica Sotto Sezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale”.

In particolare il sottoscritto ha esaminato la seguente documentazione:

1. Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 1261 del 07/09/2023 avente ad oggetto Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025. Modifica Sotto Sezione 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale”;
2. Piano integrato di attività e organizzazione 2023 – 2025 (con particolare riferimento alla sezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale.

PREMESSO

che l'art. 6, del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113, ha istituito il PIAO il quale, nell'ottica della semplificazione, assorbe molti dei documenti di programmazione che finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente come: fabbisogni del personale, lavoro agile, anticorruzione etc; Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo...

VISTO

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 “Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 “Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”;



COMUNE DI CEPAGATTI

- Provincia di Pescara -

C.F. 00221110687 – P.I. 00221110687 – Via Raffaele d'Ortenzio, 4
Tel. 08597401 – Fax 085974100 - PEC protocolloaffarigenerali@pec.comune.cepagatti.pe.it

- l'art. 3 "Semplificazione e flessibilità nel turn over", comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

CONSIDERATO

La deliberazione n. 41 del 20.04.2023 con la quale si è proceduto all'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025, comprendente al suo interno la SottoSezione 3.3 "Piano Triennale dei fabbisogni di personale".

PRESO ATTO

- che l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- che le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;
- dell'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019;
- del comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019;
- dell'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;
- del DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019.



COMUNE DI CEPAGATTI

- Provincia di Pescara -

C.F. 00221110687 – P.I. 00221110687 – Via Raffaele d'Ortenzio, 4
Tel. 08597401 – Fax 085974100 - PEC protocolloaffarigenerali@pec.comune.cepagatti.pe.it

RILEVATO

Che al Comune di Cepagatti si è palesata la necessità di integrare e modificare la Sezione 3 "Organizzazione e Capitale Umano" relativamente alla Sottosezione 3.3 "Piano Triennale dei fabbisogni di personale" per le seguenti motivazioni: in data 17.07.2023 è cessato dal servizio, a seguito di vincita di concorso pubblico presso altro ente comunale, n. 01 Istruttore tecnico e ausiliario e a decorrere dal 01.08.2023 è stato disposto il collocamento in aspettativa non retribuita, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001, di n. 01 Specialista tecnico e ausiliario...

ACCERTATO

- il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006: Valore medio di riferimento del triennio 2011/2013: Euro 1.669.801,77 spesa di personale, ai sensi del comma 557, per l'anno 2023: Euro 1.598.114,40;
- il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, spesa per lavoro flessibile: Valore spesa per lavoro flessibile anno 2009: Euro 98.274,57 Spesa per lavoro flessibile per l'anno 2023: Euro 46.454,58;
- il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i..

ESPRIME

Parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 1261 del 07/09/2023 relativo alla modifica del PIAO sezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale.

